

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>
<p>Titolo V La finanza regionale</p> <p>Sezione I Le entrate e i beni</p> <p>Art. 57 I tributi regionali e le compartecipazioni ai tributi erariali</p> <p>1. La Regione dispone di risorse proprie e ha autonomia finanziaria di entrata. Stabilisce e applica tributi propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali.</p> <p>2. I tributi regionali sono imposti con legge che definisce anche le modalità di accertamento e riscossione.</p>		<p>Articolo 47 (Finanziamento delle funzioni conferite e delegate)</p> <p>1. La Regione trasferisce annualmente agli enti locali una quota delle sue entrate ordinarie, al netto di quelle gravate da vincoli esterni di destinazione, per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di perequazione, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di funzioni.</p> <p>2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali, nelle sedi concertative e consultive, alla definizione dei criteri per il riparto delle risorse.</p>	<p>Titolo VII Finanze, bilancio e programmazione</p> <p>Capo I Autonomia e risorse finanziarie</p> <p>Articolo 60 Autonomia finanziaria</p> <p>1. La Regione, nell'ambito della sua autonomia finanziaria, con legge stabilisce ed applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.</p> <p>2. Le imposte regionali e le aliquote regionali di imposte statali possono essere aumentate solo per finanziare spese di investimento o per migliorare o istituire servizi pubblici, espressamente indicati</p>	<p>Titolo VII Finanza, bilancio, demanio</p> <p>Art. 65 Demanio e patrimonio</p> <p>1. La Regione ha proprio demanio e patrimonio che, in ossequio alle finalità pubbliche, gestisce secondo criteri di economicità e di valorizzazione a fini di interesse generale nel rispetto delle leggi di tutela dei beni storici ed ambientali.</p> <p>Art. 66 Autonomia finanziaria</p> <p>1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse autonome, stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i</p>

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>
<p>Art. 58 Il fondo perequativo</p> <p>1. La Regione partecipa al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge statale.</p> <p>2. Le somme derivanti dal fondo perequativo concorrono a determinare il complesso delle entrate regionali senza vincolo di destinazione.</p> <p>Art. 59 Il demanio e il patrimonio</p> <p>1. La legge disciplina il demanio e il patrimonio della Regione secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.</p>		<p>Titolo VIII Finanza, bilancio, demanio e patrimonio</p> <p>Articolo 51 (Autonomia finanziaria della Regione)</p> <p>1. La Regione dispone di risorse autonome ed ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.</p> <p>2. In armonia con la Costituzione e secondo i principi di finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, con legge, applica tributi ed entrate proprie, individuando il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e le aliquote. La legge regionale definisce altresì le modalità di accertamento e di riscossione dei tributi regionali.</p>	<p>nella legge che dispone l'aumento.</p> <p>3. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato e gestito nel rispetto dei principi costituzionali e dell'ordinamento statale ed in base alla legge regionale.</p> <p>Articolo 61 Mutui e obbligazioni</p> <p>1. La Regione può contrarre mutui ed emettere obbligazioni solo per finanziare spese di investimento. I limiti quantitativi dell'indebitamento e le modalità delle garanzie prestate dalla Regione sono stabiliti dalla legge regionale, nel rispetto dei</p>	<p>principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio.</p> <p>Art. 67 Competenze tributarie regionali</p> <p>1. La Regione, con apposita legge, istituisce tributi propri, ne disciplina gli elementi costitutivi ed attuativi, in coordinamento con il sistema tributario nazionale e nel rispetto dei principi della Costituzione, del Trattato dell'Unione Europea e delle norme comunitarie.</p> <p>2. La Regione può affidare ad appositi regolamenti l'attuazione e l'esecuzione delle leggi tributarie, stabilendo con</p>

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>
<p>Sezione II Il bilancio e la contabilità</p> <p>Art. 60 Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale</p> <p>1. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale è presentato entro il 30 giugno di ogni anno al Consiglio regionale che lo approva entro il 30 settembre.</p> <p>2. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale definisce le relazioni finanziarie su base annuale con previsioni triennali o quinquennali. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale definisce gli obiettivi per gli interventi e</p>		<p>3. La Regione inoltre:</p> <p>a) dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio;</p> <p>b) partecipa alla definizione, da parte dello Stato, dell'entità e delle modalità di distribuzione del fondo perequativo previsto dalla legge statale per i territori con minore capacità fiscale;</p> <p>c) accede alle risorse statali aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.</p> <p>4. La Regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. La Regione, inoltre, può ricorrere all'indebitamento</p>	<p>principi costituzionali e della legislazione dello Stato. Capo II La programmazione</p> <p>Articolo 62 Atti della programmazione</p> <p>1. La Regione assume la programmazione come metodo di intervento, in concorso con gli enti locali e le autonomie funzionali, lo Stato e l'unione europea, definendo gli obiettivi, criteri e modalità della propria azione, nel rispetto del principio della sussidiarietà.</p> <p>2. La Regione disciplina con legge gli atti della programmazione regionale, stabilendone contenuti e procedimenti di formazione, approvazione ed attuazione.</p>	<p>legge principi e criteri direttivi secondo le norme e le procedure per i regolamenti previste dal presente Statuto.</p> <p>3. Con legge la Regione recepisce e dà attuazione ai principi contenuti nello Statuto del contribuente, con particolare riferimento ai principi di chiarezza e trasparenza delle norme e alla relativa irretroattività.</p> <p>Art. 68 Autonomia contabile e gestione finanziaria</p> <p>1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile.</p> <p>2. L'Assemblea legislativa autorizza con legge, per un periodo non superiore a quattro mesi, l'esercizio provvisorio in caso di mancata approvazione entro l'anno del bilancio di</p>

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>
<p>determina i programmi, i progetti e le azioni.</p> <p>Art. 61 Il bilancio e gli altri documenti contabili</p> <p>1. Il bilancio annuale e quello pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque, sono deliberati entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta sulla base del Documento di programmazione economica e finanziaria approvato dal Consiglio.</p> <p>2. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati entro dieci giorni dall'adozione dal Presidente della Giunta al Consiglio che li approva entro il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>3. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare variazioni al bilancio medesimo da apportare nel corso</p>		<p>solo per finanziare spese di investimento.</p> <p>5. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p> <p>5. Nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, la legge può prevedere strumenti di controllo della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.</p> <p>Articolo 52 (Ordinamento contabile)</p> <p>1. L'ordinamento contabile, il bilancio di</p>	<p>Articolo 63 La contabilità regionale</p> <p>1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile.</p> <p>2. Il sistema di classificazione delle entrate e delle spese è coordinato in armonia con la Costituzione e con le norme della legge dello Stato.</p> <p>Articolo 64 Il documento di programmazione economico- finanziario</p> <p>1. Il documento di programmazione economico-finanziario è un atto di indirizzo per l'attività di governo della Regione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.</p> <p>2. Il documento di programmazione economico-finanziario definisce le relazioni</p>	<p>previsione.</p> <p>3. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale sono presentati dalla Giunta regionale all'Assemblea entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e sono approvati con legge entro il 31 dicembre.</p> <p>4. L'Assemblea approva annualmente il bilancio sulla base degli indirizzi contenuti negli atti e nei provvedimenti della programmazione regionale.</p> <p>5. L'Assemblea può introdurre emendamenti al bilancio nel rispetto degli equilibri economico-finanziari stabiliti dall'ordinamento contabile regionale.</p> <p>6. Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.</p>

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>
<p>dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta.</p> <p>4. Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.</p> <p>5. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese indica i mezzi per farvi fronte.</p> <p>6. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p> <p>7. L'approvazione del rendiconto annuale generale della Regione avviene con legge entro il 30 giugno dell'anno successivo, sulla base di un progetto di legge presentato dal Presidente della Giunta.</p> <p>8. L'assestamento di bilancio è approvato con</p>		<p>previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati con legge regionale, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del patto di stabilità comunitario.</p> <p>2. La legge stabilisce i termini per l'approvazione del bilancio.</p> <p>3. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi.</p> <p>4. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.</p> <p>5. Ogni altra legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.</p>	<p>finanziarie su base annuale con previsioni triennali, stabilendo gli obiettivi per gli interventi, i programmi, i progetti e le azioni.</p> <p>3. Il consiglio regionale approva il documento di programmazione economico-finanziario presentato dalla giunta regionale.</p> <p>Articolo 65 La legge finanziaria</p> <p>1. La Regione, nei modi previsti dalla legge di contabilità, approva la legge finanziaria.</p> <p>2. La legge finanziaria contiene esclusivamente norme con effetti finanziari e tiene conto delle grandezze individuate dal documento di programmazione economico-finanziario.</p>	<p>7. La gestione delle risorse finanziarie deve ispirarsi a criteri generali di efficacia, efficienza e razionalità.</p> <p>8. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale all'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge entro il 31 dicembre dello stesso anno, prima del bilancio di previsione.</p>

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>
<p>legge entro il 30 settembre di ogni anno nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.</p> <p>9. Il Regolamento del Consiglio istituisce e disciplina la sessione di bilancio.</p> <p>Art. 62 La legge finanziaria</p> <p>1. La Regione adotta la legge finanziaria nei modi previsti dalla legge di contabilità regionale.</p> <p>2. La legge finanziaria contiene esclusivamente norme con effetti finanziari; tiene conto delle grandezze individuate dal Documento di programmazione economica e finanziaria regionale; produce i propri effetti per il primo anno di previsione del bilancio pluriennale.</p> <p>3. Il progetto di legge</p>		<p>Articolo 53 Rendiconto generale)</p> <p>1. Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale entro il 30 giugno successivo all'anno cui si riferisce.</p> <p>2. Con il rendiconto generale la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della programmazione economico-sociale della Regione, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi ed opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.</p>	<p>Articolo 66 Il bilancio</p> <p>1. L'esercizio finanziario della Regione ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.</p> <p>2. La giunta regionale ogni anno predispone e presenta al consiglio regionale, nei termini previsti dalla legge di contabilità, il progetto di bilancio di previsione.</p> <p>3. Il consiglio regionale approva con legge il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della regione, le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla giunta regionale.</p> <p>4. Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati di ogni piano o progetto della regione, in relazione agli obiettivi ed ai principi del documento</p>	

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>
<p>finanziaria è deliberato dalla Giunta ed è presentato con gli altri progetti di legge e documenti economico-finanziari.</p> <p>4. La legge finanziaria non può istituire nuovi tributi e stabilire nuove spese.</p> <p>Art. 63 I bilanci e i rendiconti di Agenzie, Enti e Aziende</p> <p>1. I bilanci e i rendiconti delle Agenzie e degli Enti e delle Aziende sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dalla legge di contabilità regionale e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>Art. 64 La legge di contabilità e il servizio di tesoreria</p>			<p>di programmazione economico-finanziario.</p> <p>5. Ogni legge che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.</p> <p>6. L'esercizio provvisorio del bilancio, autorizzato dal consiglio regionale, può essere concesso con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p> <p>Articolo 67 Conto consuntivo</p> <p>1. Il conto consuntivo è presentato dalla giunta entro i termini previsti dalla legge di contabilità. Ad esso sono allegati i conti consuntivi degli enti, delle agenzie e delle aziende comunque dipendenti dalla Regione.</p> <p>2. La giunta regionale presenta con il conto consuntivo una relazione</p>	

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>
<p>1. La Regione adotta la legge di contabilità nei limiti di cui all'articolo 119 della Costituzione e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato.</p> <p>2. La legge disciplina il servizio di tesoreria.</p> <p>Sezione III I controlli interni</p> <p>Art. 65 I controlli interni. Il Collegio dei revisori dei conti</p> <p>1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia, istituisce con legge il sistema dei controlli interni e il Collegio regionale dei revisori dei conti; definisce le misure idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni</p>			<p>al consiglio sullo stato di attuazione del piano regionale di sviluppo, dei piani settoriali e dei relativi progetti attuativi con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari operativi.</p> <p>3. Il conto consuntivo è approvato dal consiglio regionale con legge, previo parere del collegio dei revisori dei conti.</p> <p>4. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri non consiglieri, iscritti nell'albo dei revisori, eletti dal consiglio. I revisori durano in carica per l'intera legislatura e non sono rieleggibili.</p>	



<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>
<p>organizzative; individua la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie delle norme di entrata e di spesa, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>2. Il Consiglio regionale organizza con regolamento i controlli interni sulla sua amministrazione.</p>				

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p>Titolo VI Finanza e Bilancio della Regione</p> <p>Art. 57 (Finanza regionale)</p> <p>1. La Regione definisce ed organizza il proprio sistema di finanza regionale in base a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione, dallo Statuto, dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità e dalla legge finanziaria regionale.</p> <p>Art. 58 (Bilancio di previsione)</p> <p>1. La Regione ha un proprio bilancio di previsione, annuale e pluriennale, ordinato ai sensi della legge regionale che disciplina la</p>	<p>Capo VI La Finanza Regionale</p> <p>Articolo 55 (Autonomia finanziaria)</p> <p>1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.</p> <p>2. La Regione stabilisce e applica tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e secondo i principi del federalismo fiscale.</p> <p>3. I tributi regionali sono imposti con legge che ne determina i presupposti fondamentali e le modalità di accertamento e riscossione.</p>		<p>Titolo VIII Programmazione, finanze e bilancio</p> <p>Art. 49 (Programmazione)</p> <p>1. La legge regionale disciplina gli atti della programmazione regionale generale e di settore, le relative procedure di formazione, nonché le modalità di integrazione con gli atti della programmazione comunitaria, nazionale e locale.</p> <p>2. Gli enti locali e le organizzazioni sociali concorrono alla definizione degli obiettivi della programmazione regionale e provvedono alla loro specificazione ed attuazione, secondo quanto stabilito dalla legge regionale.</p>	

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p>materia del bilancio e della contabilità.</p> <p>2. L'esercizio finanziario regionale ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.</p> <p>3. Il bilancio di previsione è approvato con legge, su proposta della Giunta regionale, con le modalità e nei termini previsti dalla legge di cui al comma 1.</p> <p>4. Il Consiglio regionale approva altresì, su proposta della Giunta, la legge finanziaria regionale e gli altri documenti programmatici previsti dalla legge di cui al comma 1.</p> <p>5. Ogni legge regionale che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.</p> <p>6. L'esercizio provvisorio del bilancio di previsione può essere concesso, in via eccezionale, con apposita legge regionale</p>	<p>Articolo 56 (Demanio e patrimonio)</p> <p>1. La legge regionale disciplina il demanio e il patrimonio della Regione.</p> <p>Articolo 57 (Programmazione economica e finanziaria)</p> <p>1. La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il bilancio di previsione pluriennale e annuale nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legge regionale di disciplina dell'ordinamento contabile.</p> <p>Articolo 58 (Bilancio e altri documenti contabili)</p> <p>1. L'esercizio finanziario</p>		<p>Art. 50 (Entrate e beni)</p> <p>1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria diretta ad assicurare il finanziamento integrale delle proprie funzioni, la Regione dispone di proprie entrate ed in particolare:</p> <p>a) stabilisce con legge e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;</p> <p>b) accede all'assegnazione di risorse da parte dello Stato e dell'Unione europea;</p> <p>c) dispone di risorse autonome derivanti da canoni e proventi del patrimonio e di altri beni e servizi regionali.</p> <p>2. La Regione svolge le</p>	

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p>per periodi complessivamente non superiori a tre mesi.</p> <p>Art. 59 (Rendiconto generale)</p> <p>1. Il rendiconto generale della Regione è approvato con legge, su proposta della Giunta regionale, con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità.</p>	<p>ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.</p> <p>2. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque, sono presentati ogni anno dalla Giunta e sono approvati con legge regionale entro il 15 dicembre.</p> <p>3. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare variazioni al bilancio medesimo da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta.</p> <p>4. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.</p> <p>5. L'esercizio provvisorio</p>		<p>funzioni conferite dallo Stato previo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie necessarie.</p> <p>3. La Regione disciplina con legge il proprio demanio e patrimonio nell'ambito dei principi generali determinati dalla legge statale.</p> <p>Art. 51 (Bilancio e rendiconto generale)</p> <p>1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile e concorre al raggiungimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.</p> <p>2. La Giunta regionale presenta al Consiglio, entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di legge finanziaria e la proposta</p>	

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
	<p>del bilancio non può essere autorizzato se non con legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p> <p>3. L'approvazione del rendiconto avviene annualmente con legge regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo sulla base di una proposta presentata dalla Giunta.</p> <p>Articolo 59 (Sessione di bilancio)</p> <p>1. L'esame del disegno di legge di approvazione dei bilanci annuale e pluriennale della Regione ha luogo nell'ambito di una apposita sessione consiliare di bilancio. Nell'ambito della medesima sessione il Consiglio regionale esamina gli atti ad esso</p>		<p>di legge di approvazione del bilancio annuale e di quello pluriennale, redatte sulla base del documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Consiglio entro il 30 settembre. Il Consiglio regionale approva tali leggi entro il successivo 31 dicembre, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.</p> <p>3. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.</p> <p>4. L'esercizio provvisorio di bilancio è autorizzato con legge per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi.</p> <p>5. Il rendiconto generale e l'assestamento di bilancio presentati dalla Giunta regionale sono approvati annualmente dal Consiglio nei modi e</p>	

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
	<p>collegati di cui agli articoli 57 e 58.</p> <p>2. Il Regolamento Interno disciplina la sessione di bilancio prevedendo che, nel corso della stessa, la programmazione dei lavori del Consiglio sia finalizzata alla conclusione dell'esame dei provvedimenti nei termini stabiliti dallo Statuto e dalla legge regionale.</p> <p>Articolo 60 (Bilanci e rendiconti di enti dipendenti, partecipati o vigilati)</p> <p>1. I bilanci e i rendiconti degli enti dipendenti, partecipati o vigilati dalla Regione sono trasmessi, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, al Consiglio regionale.</p>		<p>nei termini previsti dalla legge sull'ordinamento contabile.</p>	

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
	<p>Articolo 61 (Legge regionale di contabilità e di disciplina del servizio di tesoreria)</p> <p>1. La Regione adotta la propria legge di contabilità nei limiti di cui all'articolo 119 della Costituzione e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato.</p> <p>2. La legge regionale disciplina il servizio di tesoreria</p>			

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p>Titolo III Programmazione, finanza e bilancio della Regione</p> <p>Capo I Programmazione regionale</p> <p>Art. 62 Programmazione regionale</p> <p>1. La Regione opera per superare gli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nel proprio ambito e fra le grandi aree del Paese.</p> <p>2. La Regione si attiene al metodo della programmazione per l'impiego delle risorse a sua disposizione. La Regione attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione individua gli obiettivi, seleziona le priorità, indica le scelte e definisce le risorse corrispondenti e</p>	<p>Art. 46 (La Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale)</p> <p>1. E' istituita, con sede presso il Consiglio regionale, la Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale, quale organo consultivo della Regione.</p> <p>2. Fanno parte della Conferenza i delegati delle autonomie funzionali, delle formazioni sociali e del terzo settore, secondo criteri di effettiva rappresentatività.</p> <p>3. La Conferenza si riunisce, di norma, in due sessioni annuali per formulare proposte e indirizzi nonché per esprimere pareri sui</p>	<p>Art. 46 Programmazione</p> <p>1. la programmazione è il metodo dell'attività regionale e determina gli obiettivi annuali e pluriennali.</p> <p>2. La legge disciplina gli atti della programmazione, le relative procedure, le funzioni degli organi regionali, degli enti locali e delle organizzazioni rappresentative della società toscana nel processo formativo, le modalità di integrazione con gli atti della programmazione locale, nazionale e comunitaria, le forme di partecipazione.</p>	<p>TITOLO VIII Risorse, Bilancio e Patrimonio</p> <p>Articolo 72 Risorse regionali</p> <p>1. La Regione ha risorse autonome per il finanziamento delle proprie funzioni ed autonomia finanziaria di entrata e di spesa.</p> <p>2. La Regione, in armonia con la Costituzione, stabilisce con legge i tributi propri e ne disciplina l'applicazione.</p> <p>3. Le leggi che stabiliscono le entrate proprie della Regione si informano ai principi di adeguatezza, di certezza e di programmabilità delle risorse.</p>	



<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p>le modalità del loro reperimento secondo il principio della responsabilità politica e amministrativa.</p> <p>3. I documenti di programmazione sono predisposti dalla Giunta regionale sulla base dello stato e delle tendenze della situazione economica, sociale e ambientale del Piemonte e sono approvati dal Consiglio regionale.</p> <p>4. I documenti di programmazione sono assunti anche sulla base di confronti e negoziati che coinvolgano, attraverso le procedure stabilite dalla legge, le forze e i soggetti sociali, le autonomie funzionali e le istituzioni locali.</p> <p>5. La Regione, attraverso la programmazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, valorizza e coordina in una</p>	<p>documenti generali di programmazione della Regione, sulla legge finanziaria e per redigere il documento di valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità delle azioni programmate, anche attraverso il puntuale monitoraggio dei bilanci consuntivi della Regione e degli enti, aziende e agenzie ad essa collegati.</p> <p>4. La legge regionale, approvata nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ne disciplina i criteri di nomina e composizione, in attuazione del comma 2, nonché le modalità di elezione e gli strumenti di funzionamento.</p>	<p>Art. 49 Bilanci</p> <p>1. La legge, nel rispetto dei principi di autonomia finanziaria della Regione e di coordinamento della finanza pubblica, disciplina l'ordinamento contabile della Regione, le forme di coordinamento dei bilanci con gli atti della programmazione, la data di presentazione e le modalità di approvazione dei bilanci e del rendiconto.</p> <p>2. Il consiglio autorizza l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a tre mesi, determinando i limiti dell'attività di spesa.</p> <p>Art.64 Risorse finanziarie</p> <p>1. Le risorse regionali che sono destinate, in attesa della attuazione dell'articolo 119 della</p>	<p>Articolo 73 Coordinamento finanziario</p> <p>1. L'esercizio della autonomia finanziaria e tributaria della Regione è coordinato con quello dei Comuni e delle Province. La legge disciplina forme e strumenti di perequazione a favore degli enti territoriali che presentino minore capacità fiscale, anche al fine di contribuire alla rimozione degli squilibri economici e sociali, di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.</p> <p>Articolo 74 Documento di programmazione</p> <p>1. La Giunta presenta annualmente al Consiglio</p>	

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p>prospettiva unitaria l'azione dei soggetti pubblici e privati, anche mediante incentivi e disincentivi. I documenti di programmazione costituiscono il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci annuale, pluriennale e per la definizione degli interventi della Regione.</p> <p>6. La Giunta presenta ogni anno, oltre al documento di programmazione economicofinanziaria e al bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione della programmazione.</p> <p>7. La legge regionale che determina le norme per la formazione del documento di programmazione stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei dati occorrenti, in</p>	<p>Titolo VI Ordinamento in materia di programmazione, bilancio, finanze e contabilità</p> <p>Capo I Atti della programmazione</p> <p>Art. 54 (Atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria)</p> <p>1. Sono atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria regionale:</p> <p>a) il piano regionale di sviluppo;</p> <p>b) il documento annuale di programmazione economica e finanziaria;</p> <p>c) la legge finanziaria annuale regionale;</p> <p>d) il bilancio annuale di previsione;</p>	<p>Costituzione, al finanziamento delle funzioni conferite agli enti locali affluiscono ad un unico fondo, ripartito secondo criteri stabiliti dalla legge; la ripartizione è soggetta a verifiche di funzionalità della spesa condotte d'intesa con gli enti locali.</p> <p>2. La legge disciplina, limitatamente ai profili coperti da riserva di legge, i tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti di istituirli</p>	<p>regionale, per l'approvazione, un documento di programmazione, quale atto di indirizzo politico e amministrativo, nei termini e nelle forme stabiliti dalla legge regionale.</p> <p>2. Il documento determina i contenuti della politica sociale ed economica regionale nel territorio e definisce gli interventi di finanza pubblica nel periodo ricompreso nel bilancio pluriennale. Esso costituisce fondamentale strumento di raccordo tra la programmazione generale e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione.</p>	

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p>modo da garantirne l'oggettività e da renderli accessibili a ciascun Consigliere regionale.</p> <p>Capo II Finanza e bilancio della Regione</p> <p>Art. 63 Documento di programmazione economico-finanziaria regionale</p> <p>1. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale definisce le relazioni finanziarie su base annuale, con previsioni non inferiori al triennio; definisce inoltre gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni.</p> <p>2. Il documento di programmazione economico-finanziaria</p>	<p>e) il bilancio pluriennale di previsione.</p> <p>Art. 55 (Documento annuale di programmazione economica e finanziaria)</p> <p>1. Il documento annuale di programmazione economica e finanziaria è atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell'attività di governo della Regione.</p> <p>2. La Giunta regionale adotta il documento annuale di programmazione economica e finanziaria e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale.</p>		<p>Articolo 75 Gestione finanziaria e di bilancio</p> <p>1. La gestione finanziaria della Regione si attua mediante il bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre dello stesso anno.</p> <p>2. Il bilancio preventivo è redatto dalla Giunta sulla base dei criteri e dei parametri indicati nel documento di programmazione. Il disegno di legge è presentato al Consiglio regionale, che lo approva entro il trentuno dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.</p> <p>3. Il bilancio pluriennale di</p>	

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p>regionale è definito e disciplinato dalla legge di contabilità.</p> <p>Art. 64 Entrate, demanio e patrimonio</p> <p>1. La Regione dispone di risorse proprie e ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.</p> <p>2. Le norme relative alle entrate, alle modalità di accertamento e riscossione, al demanio e al patrimonio della Regione sono stabilite con legge regionale in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.</p> <p>Art. 65 Bilancio annuale e pluriennale</p> <p>1. L'esercizio finanziario</p>	<p>Art. 56 (Legge finanziaria annuale regionale)</p> <p>1. La legge finanziaria annuale regionale espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale degli stanziamenti previsti dalla legislazione regionale vigente, al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.</p> <p>Art. 57 (Autonomia finanziaria)</p> <p>1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, in</p>		<p>previsione è redatto dalla Giunta in termini di competenza, copre un periodo non inferiore a tre anni, è presentato al Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale ed è approvato con la legge di bilancio.</p> <p>4. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.</p> <p>5. Il bilancio della Regione è redatto ed approvato in modo tale da assicurarne la trasparenza, la semplicità e la leggibilità, nel rispetto dei criteri della integrità, della universalità e della unità.</p> <p>6. Il Consiglio regionale può deliberare l'esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a tre mesi, con legge da approvarsi entro il trentuno dicembre</p>	

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p>inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. La Giunta regionale, secondo le modalità previste dalla legge regionale di contabilità, presenta il bilancio preventivo entro il 30 settembre di ogni anno. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale di durata non inferiore ad un triennio, predisposto in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Consiglio regionale.</p> <p>3. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale sono approvati dal Consiglio, nell'apposita sessione, entro il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>4. Con legge di</p>	<p>coerenza con i principi costituzionali e con le norme di coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>2. La Regione istituisce con legge regionale i tributi propri, individuando i presupposti dell'imposizione, i soggetti passivi, le basi imponibili, le aliquote.</p> <p>Capo II Bilancio Art. 58 (Sistema di bilancio)</p> <p>1. Il sistema di bilancio della Regione si articola in:</p> <p>a) bilanci di previsione annuale e pluriennale;</p> <p>b) esercizio provvisorio del bilancio;</p> <p>c) assestamento e variazioni del bilancio;</p> <p>d) rendiconto generale annuale.</p> <p>2. I provvedimenti di cui</p>		<p>dell'anno precedente.</p> <p>Articolo 76 Rendiconto generale</p> <p>1. Il rendiconto generale contiene i risultati finali della gestione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'anno.</p> <p>2. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto il trentuno dicembre è presentato dalla Giunta al Consiglio regionale per l'approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo.</p> <p>Articolo 77 Bilanci di altri enti</p> <p>1. I bilanci di previsione di agenzie, enti, aziende speciali e organismi dipendenti dalla Regione, redatti in termini di</p>	

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p>approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese. 5. Il Regolamento del Consiglio disciplina la sessione di bilancio.</p> <p>Art. 66 Esercizio provvisorio del bilancio 1. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.</p> <p>Art. 67 Legge finanziaria regionale 1. La Giunta presenta al Consiglio regionale, unitamente al bilancio annuale e pluriennale, il disegno di legge</p>	<p>al comma 1 sono approvati con le modalità e nei termini previsti dalle leggi regionali.</p> <p>Art. 59 (Bilancio di previsione) 1. La Regione ha un proprio bilancio finanziario di previsione annuale e pluriennale. 2. Le entrate sono costituite da: a) tributi propri, tributi erariali o quote di essi devolute alla Regione; b) contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti; c) extratributarie; d) alienazioni, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale, donazioni; e) mutui, prestiti e altre operazioni creditizie;</p>		<p>competenza e di cassa, sono trasmessi alla Giunta per l'approvazione nei termini stabiliti dalla legge regionale. Essi sono allegati al bilancio regionale di previsione e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>Articolo 78 Contabilità, tesoreria e revisori dei conti 1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile ed il servizio di tesoreria e di esattoria. 2. Il controllo sulla gestione finanziaria della Regione è esercitato da un Collegio di revisori dei conti, la cui composizione e funzionamento sono regolati dalla legge di contabilità.</p>	

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p>finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale.</p> <p>2. La Giunta può presentare al Consiglio per l'approvazione uno o più disegni di legge collegati alla manovra finanziaria annuale.</p> <p>Art. 68 Rendiconto generale e assestamento di bilancio</p> <p>1. L'approvazione del rendiconto avviene con legge entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base di un disegno di legge presentato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.</p> <p>2. L'assestamento di</p>	<p>f) proventi da contabilità speciali.</p> <p>3. L'esercizio finanziario del bilancio coincide con l'anno solare.</p> <p>4. Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, che lo approva con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale.</p> <p>5. Entro il 30 giugno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, per l'esame della Commissione consiliare competente, una relazione sull'andamento gestionale della Regione e degli enti e organismi da essa</p>		<p>Articolo 79 Mutui e obbligazioni</p> <p>1. La Regione può contrarre mutui ed emettere obbligazioni o ricorrere ad altre forme di raccolta finanziaria solo per fare fronte a spese di investimento, nei limiti quantitativi e con le modalità stabilite dalla legge regionale.</p> <p>Articolo 80 Demanio e patrimonio</p> <p>1. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio la cui gestione si informa ai principi di efficienza e di buona amministrazione.</p>	

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p>bilancio è approvato dal Consiglio regionale con legge entro il 31 luglio di ogni anno, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.</p> <p>Art. 69 Limiti in materia di spesa e di bilancio</p> <p>1. Ogni progetto di legge ed ogni legge regionale che importino nuove o maggiori spese indicano i mezzi per farvi fronte.</p> <p>Capo III Controlli</p> <p>Art. 70 Controlli interni</p> <p>1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia, istituisce con legge i controlli interni.</p> <p>2. La Giunta e il Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono</p>	<p>dipendenti e partecipati.</p> <p>6. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.</p> <p>7. I bilanci di esercizio degli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione, approvati dai rispettivi organi deliberanti, sono inviati alla Giunta regionale, che li trasmette per conoscenza al Consiglio regionale entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento.</p> <p>8. Le leggi e gli atti amministrativi regionali che comportano spesa devono assicurare la copertura finanziaria indicandone i relativi mezzi.</p>			



<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p>le modalità di effettuazione dei controlli interni.</p> <p>Art. 71 Verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti dell'attività amministrativa</p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispose gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.</p> <p>2. Il Consiglio definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.</p>	<p>Art. 60 (Assestamento e variazioni del bilancio)</p> <p>1. L'assestamento e le variazioni del bilancio sono approvati con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale.</p> <p>Art. 61 (Rendiconto generale)</p> <p>1. Il rendiconto della Regione è approvato con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale ed è articolato in:</p> <p>a) conto del bilancio b) conto generale del patrimonio.</p> <p>2. I rendiconti degli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione sono allegati al rendiconto della Regione.</p>			

<b>FINANZE, BILANCIO , DEMANI E PATRIMONIO</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
	<p>Capo III Demanio e patrimonio</p> <p>Art. 62 (Amministrazione del demanio e patrimonio)</p> <p>1. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.</p> <p>2. Con legge regionale è approvata l'amministrazione del demanio e patrimonio regionale.</p>			